

Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 6-2961

**Approvazione dello schema di Convenzione Quadro tra Regione Piemonte e 5T S.r.l., per le attività di interesse regionale, da affidare in regime di "in house providing" di durata quinquennale.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

- l'art. 53 della L.r. 9/2007 ha previsto la partecipazione di Regione Piemonte (d'ora innanzi: RP), a società pubbliche perseguenti finalità di innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto, attraverso il monitoraggio e il governo del traffico privato, l'offerta di servizi informativi evoluti e di pronto intervento, la gestione del sistema di bigliettazione integrata regionale del trasporto pubblico locale, il monitoraggio della domanda degli utenti, il monitoraggio della flotta dei mezzi, il servizio evoluto di informazione all'utenza e la costituzione di una piattaforma logistica virtuale regionale di collegamento tra le reti locali di trasporto merci;

- con delibera della Giunta Regionale 11-8449 del 27 marzo 2008, veniva approvato il Piano Regionale dell'Infomobilità (d'ora innanzi: PRIM), strumento, attraverso il quale RP individua, in coerenza con il sopravvenuto Piano Strategico della Mobilità e Trasporti di cui alla DCR n. 256-2458 del 16/01/2018 gli obiettivi generali e specifici di sviluppo degli Intelligent Transport Systems (d'ora innanzi: ITS) in Piemonte, determina le azioni ritenute necessarie per il loro perseguimento, e definisce i progetti attuativi prioritari; per quanto qui di interesse, il PRIM individua 5T S.r.l., quale soggetto di riferimento per lo sviluppo della piattaforma pubblica di infomobilità, denominata "Centrale Regionale della Mobilità", costituita dal Centro Servizi Regionale per la Bigliettazione Elettronica (CSR-BIP), dal Traffic Operation Centre regionale (TOC) e dalla relativa rete di sensori e servizi informativi;

- sulla scorta degli indirizzi dettati dal PRIM e dall'art. 53 della L.r. 9/2007, RP con appositi provvedimenti (D.G.R. 11-7644 del 29.11.2007, D.G.R. 49-8348 del 3.3.2008, D.G.R. 16-9898 del 27.10.2008, D.G.R. 75-8227 del 20.12.2018) ha acquisito quote di partecipazione in 5T attualmente pari al 44% del capitale sociale, demandando alla società stessa l'attuazione del PRIM per gli obiettivi di competenza, in particolare per lo sviluppo e la gestione del "Centro Operativo regionale di Infomobilità";

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) aggiornato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Codice dei contratti pubblici":

all'art. 5 precisa che non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice i contratti aggiudicati ad una persona giuridica di diritto pubblico o privato che soddisfi tutte le seguenti condizioni: sia soggetta ad un controllo analogo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, anche in forma congiunta con altre amministrazioni; eserciti almeno l'80% delle proprie attività a favore dell'amministrazione/i controllante/i; che non vi siano partecipazioni dirette di capitali privati che permettano l'esercizio di una influenza dominante;

all'art. 192 in sintesi statuisce l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di Enti aggiudicatori di affidamenti in house o che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri Enti, tali da consentire affidamenti diretti; la previsione di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza anche per gli affidamenti in house; la previsione che anche negli affidamenti diretti in house sia compiuta la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Lo stesso articolo impone, altresì, alle stazioni appaltanti, per l'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- l'art. 16 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica", come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, contiene la disciplina delle Società che operano in regime di "in house". In particolare, detta disciplina, la quale riprende il contenuto dell'art. 5 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che una Società, controllata al 100% dagli Enti pubblici (con l'eccezione di cui all'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016), presenta le caratteristiche di organismo "in house" quando:

- l'amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore esercita, sulla persona giuridica di cui trattasi, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un Ente aggiudicatore di cui trattasi;
- nella persona giuridica controllata, non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati, le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

La Società 5T S.r.l., a totale capitale pubblico, (51% Comune di Torino, 5% Città Metropolitana di Torino e 44% Regione Piemonte) ha come oggetto sociale (art. 2 del vigente Statuto) lo svolgimento, per la parte prevalente ed a favore degli Enti partecipanti, delle attività di sviluppo, gestione ed erogazione, di servizi di mobilità, in generale, ed infomobilità, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS.

La Società 5T S.r.l. rientra tra i soggetti operanti in regime di "in house providing", come da allegato B alla D.G.R. n. 2 – 6001 del 1° dicembre 2017, avente ad oggetto "Modifica alla D.G.R. n. 1-3120 dell'11 aprile 2016 – "Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di *in house providing* strumentale".

Per l'esecuzione delle attività di interesse regionale sopra descritte, è stata stipulata, in data 13 febbraio 2018, tra Regione Piemonte e 5T S.r.l., la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti in regime di "in house providing" per gli anni 2018-2020" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 35-6227 Approvazione dello schema di convenzione quadro tra Regione Piemonte e 5T S.r.l. per le attività di interesse regionale da affidare in regime di "in house providing" per il periodo 2018-2020.

Poiché la suddetta Convenzione Quadro è scaduta il 31 dicembre 2020, avendo Regione Piemonte necessità di avvalersi di 5T S.r.l. per lo svolgimento dei servizi in continuità e per lo sviluppo di nuovi servizi e progetti di interesse regionale, vi è la necessità di procedere alla stipulazione di una nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti in regime di "in house providing" per le attività di interesse regionale".

Dato atto che, dall'istruttoria svolta dalla Direzione della Giunta Regionale - Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate e dalla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore regionale Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture, risulta quanto segue:

- stante la necessità di elaborare un nuovo schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti in regime "in house providing a 5T s.r.l. per le attività di interesse regionale", con nota prot. n. 1322/A1809B del 12 gennaio 2021, il Settore regionale Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture ha inviato, al Settore Indirizzi e Controlli delle Società Partecipate, una proposta di nuovo testo di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a 5T S.r.l. di durata quinquennale dalla data di sottoscrizione; su cui si è svolto un esame congiunto da parte dei competenti uffici delle due Direzioni;

- il Comitato interno sul controllo analogo, nella seduta del 3 febbraio 2021, come disposto dall'art. 5 delle "Linee guida sul controllo analogo degli organismi partecipati della Regione Piemonte", approvate con D.G.R. 2-6001 del 01/12/2017, ha esaminato la proposta di Convenzione e, salvo l'indicazione di ridurre il periodo di proroga di validità della stessa alla durata di un anno, rispetto a quanto scritto nella versione proposta, ha espresso parere favorevole, come da verbale agli atti del Settore Indirizzi e Controlli società Partecipate;

- il nuovo testo convenzionale consolida il rapporto tra RP e 5T S.r.l. e regola tutte le attività svolte da quest'ultima, su incarico di RP:

- Servizi in continuità per assicurare il funzionamento della Piattaforma Regionale Mobilità Sostenibile, della Piattaforma Regionale del Traffico, della Piattaforma Regionale di Bigliettazione Elettronica BIP e della Trasporto Pubblico Locale TPL e della Piattaforma Regionale Infomobilità e Mobility as a Service – MaaS;
- Nuovi Servizi (con possibilità di attivare anche progetti di ricerca e innovazione);
- Acquisizione esterna di beni e servizi e affidamento di attività a terzi.

- ogni affidamento avviene con determinazione dirigenziale e lettera di incarico della struttura regionale competente, sulla base delle offerte tecnico-economiche, presentate da 5T S.r.l e previa valutazione di congruità ai sensi dell'art 192 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “;

- la Regione Piemonte individua, in coerenza con la vigente pianificazione, attraverso propri atti di programmazione e di indirizzo sul tema dell'infomobilità, le attività di interesse, affidabili a 5T S.r.l., impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i risultati attesi e le priorità, oltre che assegnando le risorse economiche da destinare allo sviluppo dei nuovi servizi e progetti e alla gestione dei servizi in continuità, nei limiti delle risorse del bilancio finanziario previsionale di riferimento.

- rispetto alla convenzione previgente, con il testo nuovo si provvede a:

- estendere la durata della convenzione da 3 a 5 anni, prorogabile per massimo un anno;

- inserire, per l'acquisto di beni e/o servizi, da parte di terze parti, per conto di RP, la possibilità di applicare una percentuale di handling riferita ai costi sostenuti per la gestione delle relative procedure amministrative di acquisizione;
- inserire la possibilità che sia i Servizi in Continuità che i Nuovi Servizi possano essere erogati da 5T con due diverse modalità di determinazione del corrispettivo: servizi a canone annuale e servizi professionali. L'applicazione di tali modalità è definita nelle specifiche programmazioni regionali. In particolare sono previsti:
  - Servizi a canone annuale: è possibile stabilire un canone che prevede per ogni attività il rispetto dei livelli di servizio prestabiliti e penali, in caso di inadempienze, da prevedere e quantificare nei singoli affidamenti.
  - Servizi professionali: è stabilito un corrispettivo stimato a preventivo e rendicontato a consuntivo, tenendo conto delle giornate/uomo impiegate e dei costi esterni sostenuti.
  - La possibilità di prevedere affidamenti pluriennali nel rispetto della programmazione regionale e delle previsioni del bilancio regionale;
- definire l'aggiornamento annuale delle tariffe relative alle figure professionali di 5T S.r.l. e dei servizi a canone, approvate dal CdA della Società e comunicate a RP ai fini dell'approvazione, assicurando che questi risultino, nel tempo, in linea con le tariffe delle analoghe categorie professionali e degli analoghi servizi a canone, delle vigenti convenzioni CONSIP e, per quelle categorie professionali e quei servizi a canone che non siano riconducibili ai listini delle convenzioni CONSIP, che rientrino nei limiti di un'analisi di benchmarking, effettuata da 5T S.r.l., sulle relative analoghe tariffe per forniture ITS,

acquisite direttamente o indirettamente dalla P.A. sul mercato, con procedure di gara nazionali ad evidenza pubblica;

- con il nuovo testo convenzionale infine, viene:

- esteso il termine per la verifica delle rendicontazioni inviate da 5T S.r.l. a RP e, conseguente, quello della fatturazione da 15gg a 30gg;
- costituito un Tavolo di gestione, composto da 5 membri (3 nominati da RP e 2 nominati da 5T), che si riunisca trimestralmente, con funzioni di monitoraggio della qualità dei servizi, di verifica periodica dell'andamento delle attività, di coordinamento delle stesse e di approfondimento di eventuali problematiche;
- aggiornata la policy della privacy, con nomina di 5T come Responsabile esterno del trattamento dati.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, approvare il nuovo schema di “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti in regime “in house providing”, a 5T s.r.l. per le attività di interesse regionale”, di durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima, con possibilità di proroga di massimo un anno, per espressa volontà delle parti, il cui testo si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di demandare al Direttore della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica:

- la sottoscrizione della predetta Convenzione Quadro
- l'istituzione del tavolo con funzioni di monitoraggio previsto all'art. 5 della Convenzione con le relative modalità di funzionamento e l'individuazione dei tre componenti regionali della direzione medesima.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, poiché l'approvazione della Convenzione Quadro in oggetto non comporta, per la Regione Piemonte, l'assunzione di obbligazioni giuridiche, in quanto le stesse potranno derivare soltanto dalla successiva sottoscrizione dei singoli contratti di affidamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale, all'unanimità,

*delibera*

- di approvare lo schema di “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti in regime “in house providing”, a 5T S.r.l., per le attività di interesse regionale”, di durata quinquennale dalla data di sottoscrizione, con possibilità di proroga di massimo un anno, per espressa volontà delle parti, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale,
- di demandare al Direttore della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, la sottoscrizione della predetta Convenzione Quadro;
- di demandare al Direttore della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, l'istituzione del tavolo con funzioni di monitoraggio previsto all'art. 5 della Convenzione con le relative modalità di funzionamento e l'individuazione dei tre componenti regionali della direzione medesima;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d), del D.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

**REGIONE PIEMONTE**

**CONVENZIONE QUADRO PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI IN  
REGIME DI "IN HOUSE PROVIDING" A 5T S.R.L PER LE  
ATTIVITA' DI INTERESSE REGIONALE**

TRA

**Regione Piemonte** (C.F. 80087670016), nella persona di \_\_\_\_\_, Responsabile della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, sita in Corso Stati Uniti n. 21, Torino ed autorizzato alla stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2008, qui di seguito denominata "RP"

E

**5T s.r.l.** (C.F. 06360270018), nella persona del Direttore \_\_\_\_\_, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede di 5T S.r.l. sita in via Bertola n. 34, Torino, qui di seguito denominata "5T" e congiuntamente definite "Parti",

PREMESSO CHE:

con delibera della Giunta Regionale 11-8449 del 27 marzo 2008, veniva approvato il Piano Regionale dell'Infomobilità (d'ora innanzi: PRIM), strumento attraverso il quale la Regione individua gli

obiettivi generali e specifici di sviluppo degli Intelligent Transport Systems (d'ora innanzi: ITS) in Piemonte e determina le azioni ritenute necessarie per il loro perseguimento e definisce i progetti attuativi prioritari;

per quanto qui interessa, il PRIM individua 5T quale soggetto di riferimento per lo sviluppo della piattaforma pubblica di infomobilità denominata "Centrale Regionale della Mobilità", costituita dal Centro Servizi Regionale per la Bigliettazione Elettronica (CSR-BIP), dal Traffic Operation Centre regionale (TOC) e la relativa rete di sensori e servizi informativi;

l'art. 53 della L.r. 9/2007 ha previsto la partecipazione di RP a società pubbliche perseguenti finalità di innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto attraverso il monitoraggio e il governo del traffico privato, l'offerta di servizi informativi evoluti e di pronto intervento, la gestione del sistema di bigliettazione integrata regionale del trasporto pubblico locale, il monitoraggio della domanda degli utenti, il monitoraggio della flotta dei mezzi, il servizio evoluto di informazione all'utenza e la costituzione di una piattaforma logistica virtuale

regionale di collegamento tra le reti locali di trasporto merci;

gli indirizzi del PRIM sono ora ricondotti ed aggiornati nel contesto del Piano Strategico della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) approvato con DCR n. 256-2458 del 16/01/2018 che detta gli obiettivi in materia con orizzonte 2050 e dei successivi Piani attuativi;

sulla scorta degli indirizzi dettati dal PRIM e dall'art. 53 della L.r. 9/2007, RP con appositi provvedimenti (DGR 11-7644 del 29.11.2007, DGR 49-8348 del 3.3.2008, DGR. 16-9898 del 27.10.2008, DD 562/DA1201 del 18.11.2008, DGR 75-8227 del 20.12.2018) ha acquisito quote di partecipazione a 5T attualmente pari al 44% del capitale sociale, demandando alla società stessa l'attuazione del PRIM per gli obiettivi di competenza, in particolare per lo sviluppo e la gestione del "Centro Operativo regionale di Infomobilità";

la società 5T, a totale capitale pubblico, ha come oggetto sociale (art. 2 del vigente statuto) lo svolgimento, per la parte prevalente ed a favore degli Enti partecipanti, delle attività di sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la



progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS;

la società 5T rientra tra i soggetti operanti in regime di "in house providing" individuati dalla DGR n° 1-3120 dell'11/4/2016.

Richiamate:

- le direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Richiamate altresì ai fini del corretto esercizio del controllo analogo e delle regole di condotta della società in house providing:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 8 settembre 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100;
- le Linee guida n. 7 recanti "Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house previste dall'art. 192 del D.Lgs 50/2016" approvate dal Consiglio

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017;

- la Delibera ANAC 20 settembre 2017 n. 951 di aggiornamento delle suddette Linee guida;

- le "Linee guida" di cui alla DGR n. 1 - 3120 dell'11 aprile 2016, come modificata dalla DGR n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 (nel seguito Linee guida);

restando salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo previste dalla legge ovvero nell'ambito dell'attuazione delle misure e degli interventi finanziati con fondi europei e nazionali.

CONSIDERATO CHE:

sulla scorta dei tre precedenti programmi di attuazione del Piano Regionale dell'Infomobilità, di cui alle DGR 11-11163 del 6/4/09 , 9-5132 del 28/12/12 e 18-4264 del 28/11/16, 5T ha realizzato ed eroga, per conto di RP, i servizi del Centro Servizi Regionale per la Bigliettazione Elettronica, fulcro del sistema BIP, la distribuzione ed il rinnovo delle Tessere di Libera Circolazione del TPL regionale, il Traffic Operation Center regionale per la mobilità privata, il portale informativo Muoversi in Piemonte ed i

servizi necessari per la verifica del "Debito Informativo Trasporti", come disciplinato dalla DGR 7-4621 del 6/2/2017 e per il monitoraggio e controllo dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, sistemi che la programmazione regionale sopra citata ha complessivamente ricondotto, all'interno della struttura denominata "Centrale Regionale della Mobilità" di cui alla dgr 18-4264 del 28/11/16, nonché il sistema di infomobilità regionale e lo sviluppo del nuovo concetto di "Mobility as a Service";

con deliberazione della Giunta regionale n. 4-8239 del 27/12/2018, è stato approvato il "Programma pluriennale in ambito ICT" per il triennio 2019-2021, comprensivo della programmazione triennale dell'Infomobilità, demandando alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'attuazione delle azioni previste dal Programma, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi.

Per l'esecuzione delle attività di interesse regionale sopra descritte, è stata stipulata in data 13 febbraio 2018, tra Regione Piemonte e 5T S.r.l., la "Convenzione Quadro per gli affidamenti

diretti in regime di "in house providing", per gli anni 2018-2020".

Poiché la suddetta Convenzione Quadro è scaduta il 31 dicembre 2020, avendo Regione Piemonte necessità di avvalersi di 5T S.r.l. per i servizi in continuità in essere e per lo sviluppo di nuovi servizi e progetti di interesse regionale, è volontà di Regione Piemonte procedere alla stipulazione di una nuova Convenzione Quadro di durata quinquennale, alle condizioni di seguito concordate.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

**Art. 1 - Finalità ed Oggetto**

1. La presente Convenzione individua i principi e le disposizioni generali da osservare da parte delle strutture regionali e 5T legate alla gestione dei servizi in continuità ed allo sviluppo di nuovi servizi e progetti di interesse regionale, come definiti nella specifica programmazione regionale, relativi alla Centrale Regionale della Mobilità, nell'ambito definito nelle premesse e dall'art. 2 comma 1 della presente convenzione e rientranti tra

le finalità della società definite all'art. 2 dello Statuto.

2. Lo sviluppo dei nuovi progetti, sarà oggetto di specifici atti di affidamento, mentre i servizi di gestione in continuità della Centrale Regionale della Mobilità vengono regolati attraverso le procedure definite all'art. 9.

3. 5T svolge le attività affidate utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecniche necessarie, mettendo a disposizione di RP risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità di cui al comma 2.

#### **Art. 2 - Programmazione, indirizzi, compiti e controlli**

1. RP individua, in coerenza con la vigente pianificazione, attraverso propri atti di programmazione ed indirizzo sul tema dell'infomobilità, le attività di interesse affidabili a 5T, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i risultati attesi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare allo sviluppo dei progetti e per la gestione dei servizi in continuità.

2. RP esercita il controllo analogo sulla gestione di 5T secondo quanto previsto dalle "Linee guida" di cui alla DGR. n. 1-3120 dell'11 aprile 2016 come modificata dalla DGR 2-6001 del 1° dicembre 2017, in conformità alla normativa vigente e al d.lgs. 50/2016.

3. Le strutture regionali affidanti progetti o attività di servizi in continuità a 5T sono responsabili dell'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione e svolgono i compiti di cui alle Linee guida citate.

4. RP opera stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso.

Le strutture regionali affidanti esercitano il controllo sull'esecuzione delle attività conferite a 5T e valutano gli effetti della gestione delle stesse al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

5. 5T si impegna a coinvolgere RP, secondo le regole previste dallo Statuto, nello svolgimento delle attività affidate, assicurando la massima trasparenza e condivisione.

### **Art. 3 - Normativa rilevante**

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, 5T assicura che la gestione delle attività svolte per conto di RP avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dell'Unione europea, statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di trasparenza, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi, nonché alla normativa applicabile alle società di diritto privato in controllo pubblico.

2. Per esigenze di uniformità interpretativa rispetto alle attività delle strutture regionali, 5T si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni, alle circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di gestione o sviluppo che verranno formalmente comunicate.

### **Art. 4 - Acquisizione esterna ed affidamenti a terzi**

1. In ogni caso di acquisizione esterna di opere, beni e servizi, e comunque, di affidamento di attività a terzi, 5T si attiene alle previsioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

2. 5T deve trasmettere a RP, ogniqualvolta venga richiesto da quest'ultima, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate negli affidamenti, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.

3. 5T, in caso di necessità di reclutamento di personale procede nel rispetto del regolamento societario in materia di selezione del personale, della normativa vigente, e comunque dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

4. I beni mobili acquistati da 5T per conto di RP in virtù degli affidamenti oggetto della presente Convenzione quadro, sono da RP concessi a 5T in comodato d'uso gratuito, che ne deve provvedere alla custodia, per l'intera durata del servizio oggetto di affidamento.



5. I beni mobili materiali acquistati, devono essere inventariati secondo le modalità definite dal Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili della RP.

**Art. 5 Tavolo di gestione della Convenzione**

1. Il monitoraggio periodico delle attività affidate a 5T, come definite ai successivi artt. 7 e 9, è finalizzato alla verifica:

- i. della qualità dei servizi erogati;
- ii. dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti;
- iii. dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
- iv. dell'andamento economico dei singoli servizi, della loro sostenibilità economica e del relativo andamento dei costi.

2. Il monitoraggio periodico delle suddette attività affidate a 5T viene svolto dal Tavolo di Gestione, costituito da cinque componenti, tre nominati da RP, di cui uno con funzioni di Coordinatore, e due nominati da 5T, di cui uno con funzioni di segreteria. I componenti possono essere revocati e sostituiti in qualsiasi momento dalla Parte che li ha nominati, con comunicazione scritta alle altre Parti. La segreteria è fissata presso la

sede di 5T; presso la stessa sede si tengono le sedute.

3. Il Tavolo di Gestione ha funzioni consultive ed, in tale ambito, ha anche il compito di proporre nuovi indicatori prestazionali e/o aggiornamenti e/o adeguamenti degli indicatori prestazionali da sottoporre alle Parti per la discussione e l'approvazione.

4. Al Tavolo di Gestione spetta inoltre il monitoraggio sull'andamento complessivo dei servizi il coordinamento delle attività tecniche e l'approfondimento delle problematiche, da risolversi secondo le procedure di cui all'art. 23, anche ricorrendo a eventuali perizie o valutazioni effettuate da soggetti terzi appositamente nominati.

5. Al Tavolo di Gestione, previa richiesta, possono partecipare in funzione di portatori di interesse, i rappresentanti degli Enti o Aziende che usufruiscono dei servizi erogati nell'ambito del Contratto.

6. Ogni componente può altresì invitare alla riunione uno o più tecnici competenti, con funzioni consultive.

7. Il Tavolo di Gestione deve riunirsi con cadenza trimestrale, o, in seduta straordinaria, quando lo richieda una delle Parti.

8. Il Tavolo di Gestione resta in vigore per l'intera durata della presente Convenzione quadro.

#### **Art. 6 - Referenti delle Parti**

Con riferimento all'iter di perfezionamento di ogni affidamento: (i) le strutture regionali competenti designano per ogni singolo affidamento il Referente di RP che, in costante rapporto con il Responsabile dell'affidamento, ha tra l'altro il compito di provvedere alla definizione delle modalità di espletamento delle attività oggetto dell'affidamento; (ii) 5T a sua volta individua il Referente di 5T, che coordina l'attività affidata.

#### **Art. 7 - Le attività di sviluppo di progetti. Modalità di presentazione dell'offerta e successivo affidamento**

1. 5T, su richiesta della struttura regionale che intende procedere all'affidamento, propone la propria migliore offerta tecnico-economica che dettaglia le attività previste. Nei successivi 30 giorni la struttura destinataria dell'offerta procede, previa valutazione di congruità economica ai sensi dell'art. 192 del Codice dei Contratti per

i servizi eventualmente disponibili sul mercato in regime di concorrenza, alla sua approvazione con determinazione dirigenziale.

2. Le offerte tecnico-economiche per le attività di sviluppo di progetti, anche di ricerca e di innovazione, definiscono, per ciascun singolo affidamento:

- l'oggetto dell'affidamento con puntuale descrizione delle attività e delle modalità di svolgimento e i relativi riferimenti alla programmazione regionale di settore;
- il referente dell'attività affidata per 5T ("referente di 5T");
- il cronoprogramma delle attività;
- il quadro economico-finanziario dei costi delle attività (oneri fiscali inclusi). Nel caso di acquisto di beni mobili e/o servizi acquistati per RP da terze parti necessari per lo svolgimento delle attività, 5T specifica nel quadro economico-finanziario i prezzi corrispondenti, e delle rispettive quote di handling, ovvero dei costi sostenuti per la gestione delle procedure amministrative di acquisizione;

- la stima economica del possibile servizio che deriverà dallo sviluppo del progetto;
- il piano delle consegne dei *deliverables* e dei relativi SAL (stati avanzamento lavori).

3. L'iter di affidamento si conclude con la trasmissione a 5T da parte della struttura di RP richiedente di una lettera di incarico che contiene: (i) gli estremi e copia dell'atto di approvazione dell'offerta; (ii) ed il nominativo del referente regionale a cui 5T farà riferimento per lo svolgimento delle attività (il "Referente di RP"). Tale lettera di incarico costituisce il documento contrattuale a tutti gli effetti e deve essere controfirmata per accettazione da parte di un soggetto di 5T dotato dei necessari poteri.

4. L'avvio delle attività di ogni singolo affidamento ha inizio dalla data di sottoscrizione, da parte di 5T, della lettera di incarico, salvo esecuzione in via anticipata su comunicazione scritta di RP.

**Art. 8 - Le attività di sviluppo di progetti.**

**Modalità di rendicontazione e fatturazione**

1. In base agli atti di programmazione in materia, alle disponibilità di bilancio ed alla effettiva assegnazione delle risorse, con

determinazione della struttura affidante, da adottarsi precedentemente o contestualmente all'affidamento al fine di garantirne la copertura, è assunto l'impegno finanziario a valere sui capitoli di spesa di investimento per i progetti di sviluppo.

2. Le rendicontazioni intermedie delle attività avverranno sulla base e con le scadenze indicate nelle offerte tecnico-economiche approvate. Per il pagamento dei corrispettivi, 5T invierà alla struttura regionale affidante la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute, contestualmente alla relazione analitica esauriente sull'attività svolta e sulle eventuali problematiche emerse.

3. Al fine di consentire a 5T di emettere fattura per le attività svolte, entro trenta (30) giorni dal ricevimento delle rendicontazioni, la struttura regionale affidante effettua le verifiche necessarie e formula eventuali osservazioni. Al termine delle verifiche la struttura regionale affidante comunica l'esito positivo a 5T (anche attraverso PEC) o segnala la presenza di eventuali criticità. In caso di contestazioni, le Parti si impegnano a far sì che

le eventuali controversie vengano risolte bonariamente.

4. Qualora sia decorso il termine di trenta (30) giorni, in mancanza di indicazioni di criticità od anche di comunicazioni di approvazione, la rendicontazione delle attività svolte si intenderà approvata a tutti gli effetti contrattuali e 5T potrà emettere regolare fattura, inviandola alla struttura affidante, citando espressamente il CUP di Progetto ed il riferimento alla rendicontazione corrispondente.

5. Alla conclusione dei progetti o dei servizi di cui alle offerte tecnico-economiche, 5T invierà una nota alla struttura regionale affidante, comunicando la chiusura formale delle attività.

La lettera deve contenere la rendicontazione complessiva di tutto il progetto e/o dei servizi resi e la valorizzazione di tutte le componenti hardware/software eventualmente acquistate esternamente.

6. Entro 15 giorni dal ricevimento di tale lettera, la struttura regionale affidante procede all'esecuzione di un collaudo funzionale degli sviluppi effettuati e/o dei servizi svolti, al fine di verificarne il corretto funzionamento o

l'avvenuta erogazione e dichiarare concluso il progetto. Il collaudo funzionale verrà effettuato in contraddittorio tra le parti e sarà seguito dalla redazione di un verbale a cura di 5T, sottoscritto da ambo le parti. L'esito positivo del collaudo funzionale costituisce premessa per l'emissione della fattura a saldo dell'affidamento. Nel caso che il collaudo funzionale non abbia esito positivo vengono attivate le procedure di gestione delle problematiche di cui all'art. 23.

7. Il corrispettivo delle singole attività sarà versato a 5T in una o più quote corrispondenti agli stati di avanzamento previsti nelle offerte tecnico-economiche a seguito di presentazione di fattura, secondo la procedura prevista al comma 4.

**Art. 9 - I Servizi di 5T. Modalità di presentazione dell'offerta e successivo affidamento**

Previa valutazione di congruità economica ai sensi dell'art. 192 del Codice dei Contratti, RP può chiedere a 5T, nel corso del periodo di efficacia della presente Convenzione, di proseguire le attività riferibili a servizi già



in corso (i "Servizi in Continuità") e/o di avviare nuovi specifici servizi (i "Nuovi Servizi"), che 5T può prestare per il tramite della sua Centrale Regionale della Mobilità, sia ad RP che ai soggetti esterni fruitori indicati da RP. L'iter di approvazione e di affidamento sono descritti nei commi seguenti:

#### 1.Servizi in Continuità

5T presenta alla struttura regionale competente, entro il 30 novembre dell'annualità precedente, un Piano dei Servizi per il triennio successivo, coerente con la programmazione regionale, ed un'offerta tecnico-economica per l'annualità successiva, comprensiva dei Servizi in Continuità e dei Nuovi Servizi via via affidati nel corso della Convenzione. Se richiesto da RP per specifici servizi, 5T provvederà a presentare alla struttura regionale competente l'offerta tecnico-economica di riferimento per più annualità.

L'affidamento per i Servizi in continuità ha durata di uno o più anni solari, in coerenza con la programmazione regionale e col bilancio regionale triennale, con inizio il 1 gennaio e termine al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono il Piano

dei Servizi e l'offerta tecnico-economica (annuale o pluriennale, se richiesta).

## 2. Nuovi Servizi

I Nuovi Servizi possono essere affidati nel corso del periodo di efficacia della presente Convenzione, e possono avere durata di più anni in coerenza con la programmazione regionale e col bilancio regionale triennale. Entro il mese successivo alla presentazione dell'offerta per un Nuovo Servizio, la struttura regionale destinataria dell'offerta procede, previa valutazione di congruità economica ai sensi dell'art. 192 del Codice dei Contratti, alla sua approvazione con determinazione dirigenziale. L'avvio delle attività del Nuovo Servizio ha inizio dalla data di sottoscrizione, da parte di 5T, della lettera di incarico, salvo esecuzione in via anticipata su comunicazione scritta di RP.

3. L'iter di affidamento si conclude con la trasmissione a 5T da parte della struttura richiedente di una lettera di incarico, che contiene: (i) gli estremi e copia dell'atto di approvazione del Piano dei Servizi e/o dell'offerta tecnico-economica; (ii) il nominativo del Referente di RP a cui 5T farà riferimento per lo svolgimento

delle attività. Tale lettera di incarico costituisce il documento contrattuale a tutti gli effetti, e deve essere controfirmata per accettazione da parte di soggetto dotato dei necessari poteri, in qualità di legale rappresentante di 5T.

4. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nel corso degli affidamenti saranno risolte secondo le procedure previste all'art. 23.

**Art. 10 - Definizione Tariffe categorie professionali / servizi a canone**

1. Nella formulazione delle offerte tecnico-economiche relative alla gestione dei servizi in continuità e per lo sviluppo di nuovi servizi, 5T utilizza le tariffe giornaliere per le proprie categorie professionali o quelle per i servizi a canone, contenute in un apposito documento approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione di 5T.

2. Eventuali variazioni alle tariffe/servizi a canone approvate devono comunque essere motivate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le nuove tariffe/servizi a canone approvate non hanno validità sugli affidamenti in essere ma sono utilizzate esclusivamente per le offerte, sia

relative ai servizi annuali di gestione in continuità che per i nuovi servizi di sviluppo, redatte posteriormente alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Con cadenza annuale, 5T comunicherà a Regione Piemonte le nuove tariffe delle categorie professionali e dei servizi a canone, approvate dal Consiglio di Amministrazione, assicurando che queste risultino nel tempo in linea con le analoghe tariffe delle categorie professionali e dei servizi a canone di cui alle vigenti convenzioni CONSIP e, per le categorie professionali ed i servizi a canone non riconducibili ai listini di cui alle succitate convenzioni, rientrino nei limiti di un'analisi di benchmarking effettuata da 5T sulle relative analoghe tariffe per forniture ITS, acquisite direttamente o indirettamente dalla P.A sul mercato con procedure di gara nazionali ad evidenza pubblica.

5. RP, effettuate le proprie valutazioni sulle tariffe/servizi a canone, procederà, in caso di esito positivo, alla relativa approvazione. Negli atti di programmazione regionale viene specificata, per i servizi in continuità e per i nuovi servizi,

la scelta tra servizi a canone e a tariffa giornaliera per categoria professionale.

**Art. 11 - I Servizi di 5T. Modalità di calcolo del corrispettivo delle prestazioni per ogni singolo Servizio. Contenuto del preventivo**

1. Sia i Servizi in Continuità che i Nuovi Servizi di 5T possono essere erogati da 5T con due diverse modalità di determinazione del corrispettivo:

1.1 Servizi a Canone Annuale: è stabilito un canone annuale, che prevede per ogni attività il rispetto dei livelli di servizio prestabiliti. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli di servizio, il canone è diminuito di un importo a scalare indicato in ogni offerta o alternativamente, a seconda della tipologia del servizio richiesto;

1.2 tariffa giornaliera per Servizi Professionali: è stabilito un corrispettivo stimato a preventivo e rendicontato a consuntivo tenendo conto delle giornate/uomo e dei costi esterni.

2. Ogni preventivo definisce:

- l'oggetto dell'affidamento con puntuale descrizione delle attività e delle modalità di svolgimento del servizio e i relativi riferimenti alla programmazione regionale di settore;

- il Referente di 5T per il singolo affidamento;
- il quadro economico-finanziario dei costi delle attività (oneri fiscali inclusi), esplicitando:
  - (i) per la determinazione del corrispettivo a canone come indicato al precedente punto 1.1., i livelli di servizio e le penali in caso di mancato rispetto;
  - (ii) per la determinazione del corrispettivo che tiene conto delle giornate/ uomo e dei costi esterni, come indicato al precedente punto 1.2., i giorni uomo stimati che variano a seconda della natura del servizio reso ed i costi esterni. Nel caso di acquisto di beni mobili e/o servizi acquistati per RP da terze parti necessari per lo svolgimento delle attività, 5T specifica nel quadro economico-finanziario i prezzi corrispondenti, e le rispettive quote di handling.

**Art. 12 - I Servizi di 5T. Modalità di rendicontazione e fatturazione delle attività**

1. In base agli atti di programmazione in materia, alle disponibilità di bilancio ed alle effettive assegnazioni delle risorse, la struttura regionale destinataria delle offerte annuali per i servizi di gestione in continuità, con propria determinazione, assume l'impegno finanziario a valere sui capitoli

di spesa corrente per assicurare la necessaria copertura finanziaria.

2. Per il pagamento delle attività annuali di gestione dei servizi in continuità, 5T emetterà quattro fatture su base trimestrale.

3. Le prime tre fatture, comprensive dei Servizi in Continuità e dei Servizi Nuovi, sia a canone che rendicontati a tariffa ore/uomo, relative al 1°, 2° e 3° trimestre dell'annualità, avranno ognuna un importo pari a  $\frac{3}{12}$  dell'importo totale preventivato nell'offerta e dovranno essere precedute da una relazione sulle attività svolte nel periodo a cui si riferiscono.

4. Al fine di consentire a 5T di emettere fattura per le attività svolte nei primi tre trimestri, entro trenta (30) giorni dal ricevimento delle relazioni la struttura regionale affidante dovrà comunicarne l'approvazione o segnalare eventuali osservazioni a 5T. In caso di osservazioni, le Parti si impegnano a far sì che le eventuali controversie vengano risolte bonariamente.

5. Qualora sia decorso il termine di trenta (30) giorni in mancanza di osservazioni o di comunicazioni di approvazione, la rendicontazione delle attività svolte si intenderà approvata a

tutti gli effetti contrattuali e 5T emetterà regolare fattura, inviandola alla struttura regionale competente.

6. L'importo della quarta ed ultima fattura relativa al 4° trimestre sarà a conguaglio di tutte le attività svolte nell'annualità. Per la determinazione dei conguagli, sarà tenuto conto:

(i) con riferimento ai Servizi in continuità a Canone di cui al precedente art. 9.1.1 provvedendo alla detrazione dai canoni dovuti nel corso dell'anno delle eventuali penali per il mancato rispetto dei livelli di servizio;

(ii) con riferimento ai Servizi Professionali di cui al precedente art. 9.1.2, sulla base delle effettive giornate/uomo impiegate e di tutti i costi esterni sostenuti nel corso dell'anno.

L'importo non potrà comunque essere superiore a 3/12 dell'importo totale dell'offerta e dovrà essere preceduta da una nota di rendicontazione analitica delle spese complessivamente sostenute nell'anno, la valorizzazione di tutte le componenti hardware/software eventualmente acquistate esternamente e relazionare sugli obiettivi aggiunti, sui livelli di servizio forniti e sulle eventuali problematiche emerse.



7. Le spese rendicontate saranno valorizzate a seconda della natura del servizio reso (SLA o giorni uomo effettivamente impiegati).

8. La struttura regionale affidante, effettuate le opportune verifiche, provvederà a comunicare a 5T il nulla osta per l'emissione della fattura a saldo, oppure provvederà ad attivare le procedure di risoluzione dei problemi di cui all'art. 23.

#### **Art. 13 - Clausola di Continuità**

1. Qualora ad inizio anno l'assegnazione di risorse alla struttura affidante non sia tale da garantire la copertura finanziaria totale per l'espletamento dei servizi in continuità previsti dall'offerta, e pertanto non sia possibile procedere all'affidamento dell'incarico secondo le tempistiche previste dall'art. 9, 5T, su richiesta scritta di RP, è tenuta, nelle more del perfezionamento dell'affidamento, a garantire la prosecuzione dei servizi in continuità, come previsto dalla programmazione regionale in materia, per il periodo parziale per cui esiste la copertura contabile, alle medesime condizioni, salvo adeguamenti previsti dalle vigenti norme.

2. Qualora, al momento dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione,

venga riscontrato uno stanziamento di risorse sul capitolo dedicato alle spese correnti per la gestione dei servizi in continuità insufficiente a dare completa copertura finanziaria alle attività previste dalla programmazione regionale materia, RP ne darà immediata comunicazione scritta a 5T e verranno attivate le procedure di cui all'art. 23.

#### **Art. 14 - Pagamenti**

1. RP si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture entro trenta (30) giorni dalla data di presa in carico sul portale della Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione e provvederà ai pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a 5T dedicato unicamente alle commesse affidate da RP.

2. 5T, nell'esecuzione degli incarichi conferiti, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i..

3. 5T deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. RP non esegue alcun pagamento a 5T in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

**Art. 15 - Variazioni alla prestazione contrattuale**

1. Eventuali variazioni e rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera,

rispetto ai contenuti delle offerte, dovranno essere concordate preventivamente con la struttura regionale competente e comunicate da 5T in forma scritta. In ogni caso le variazioni non potranno comportare modificazioni in aumento dell'importo contrattuale.

**Art. 16 - Durata, revoca**

1. La Convenzione ha durata quinquennale, prorogabile per un periodo di massimo un anno, per espressa volontà delle Parti, con decorrenza dalla sua sottoscrizione.

2. 5T dovrà provvedere a portare a termine tutti i progetti relativi ad affidamenti effettuati nel periodo di vigenza della Convenzione anche se il completamento di tali progetti è previsto in data successiva al termine della Convenzione.

3. In ogni caso RP, a seguito di specifica comunicazione alla struttura regionale competente in materia di società partecipate, si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento a 5T dei costi sostenuti per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della Convenzione, ivi compresi gli oneri residui

corrisposti e/o da corrispondere per investimenti effettuati in conseguenza dell'affidamento ricevuto e poi anticipatamente revocato.

**Art. 17 - Responsabilità di 5T**

1. 5T si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della Convenzione entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.

2. In caso di inadempienze contrattuali inerenti la mancata erogazione totale o parziale dei servizi, nonché il mancato rispetto dei termini richiesti, RP commina a 5T apposite penali o misure sanzionatorie comunque denominate, da prevedere negli atti di affidamento.

3. 5T si impegna a fornire a RP preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo o comunque qualunque accadimento o circostanza che siano tali da incidere sull'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

**Art. 18 - Proprietà e divulgazione**

1. Le Parti consensualmente riconoscono, accettano e si impegnano affinché i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali e della documentazione e dell'altro

materiale, anche didattico, creato, inventato e predisposto o realizzato nell'ambito della realizzazione dei progetti affidati in esecuzione della Convenzione ad opera del personale e di tutti coloro che a vario titolo fossero coinvolti nella realizzazione anche solo di parte delle prestazioni siano da intendersi nell'esclusiva proprietà e disponibilità, a qualunque titolo e per qualunque ragione, di RP.

2. RP ha diritto di sfruttare in maniera permanente ed illimitata per le proprie finalità istituzionali tutte le informazioni che le deriveranno dalla realizzazione delle attività affidate a 5T e pagate dalla stessa.

**Art. 19 - Protezione dei dati personali e riservatezza**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione può comportare il trattamento di dati personali da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679).

2. I trattamenti effettuati da 5T per conto di RP sono disciplinati dall'art. 28 del GDPR, ai sensi del quale RP nomina 5T Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle attività affidatele nell'ambito della presente Convenzione. Specifici obblighi e istruzioni cui i trattamenti si riferiscono (natura e finalità, tipologie di dati trattati e categoria di interessati, banche dati coinvolte, durata, eventuali ulteriori misure di sicurezza che si rendano opportune) vengono demandati ai singoli affidamenti ed esplicitati dal Responsabile della struttura regionale coinvolta, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della DGR n. 1-6847 del 18.5.2018.

3. 5T, nel corso dello svolgimento e per tutta la durata delle attività affidatele nell'ambito della presente Convenzione, e nei limiti della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati nonché della durata dei trattamenti definiti nei singoli servizi descritti nei documenti tecnici e/o negli

specifici atti di affidamento che interverranno in  
vigenza di convenzione, è tenuto a:

a) adottare le misure organizzative, tecniche,  
procedurali e logistiche sulla sicurezza nei  
trattamenti con particolare riferimento a quanto  
specificato nell'art. 32 del Regolamento, tenendo  
conto dello stato dell'arte e dei costi di  
attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del  
contesto e delle finalità del trattamento, come  
anche del rischio di varia probabilità e gravità  
per i diritti e le libertà delle persone fisiche,  
nonché assicurarsi che le misure di sicurezza  
predisposte ed adottate siano adeguate a garantire  
un livello di sicurezza adeguato al rischio, in  
particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non  
autorizzata o accesso, in modo accidentale o  
illegale, a dati personali trasmessi, conservati o  
comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non  
conforme alle finalità delle operazioni di  
trattamento;

b) individuare, verificare e, se del caso,  
aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare  
i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;



c) garantire - anche in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle istruzioni e alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto nonché rispettino gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione di dati personali;

d) assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;

e) se richiesto, assistere il Delegato del Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 - 22 del Regolamento;

f) se richiesto, assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di violazione dei dati (data breach) di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, tenendo conto

della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

g) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

4. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento della presente Convenzione. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Delegato del Titolare.

5. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità come sopra definite, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione alla presente Convenzione. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i

casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.) o sia necessaria per lo svolgimento di eventuali nuove Convenzioni con RP che riprendano in parte o completamente i contenuti della presente. In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato del Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che la presente Convenzione avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere.

6. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato del Titolare al momento dell'incarico conferito. I dati oggetto di ogni singolo affidamento dovranno essere trattati o comunque utilizzati da 5T esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano

dall'adempimento dei servizi affidati a Convenzione. Conseguentemente, salvo diversa comunicazione formale da parte di RP, i dati non saranno:

- a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione della Convenzione;
- b) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- c) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dalla Convenzione.

7. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative ai trattamenti svolti per Suo conto.

8. Con la presente Convenzione, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori sub-responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in

applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile provvederà periodicamente ad informare il Delegato del Titolare dell'avvenuta selezione e contrattualizzazione di eventuali sub-responsabili.

9. Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli

obblighi di cui alla presente Convenzione e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che la presente Convenzione non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o\_rimborso derivante dalle attività di cui al presente articolo.

## **Art. 20 - Accessibilità**

1. Nello svolgimento delle proprie attività 5T è tenuta a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto ministeriale 8 luglio 2004, volto a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

## **Art. 21 - Trasparenza e Anticorruzione**

1. 5T è tenuta a garantire il rispetto della vigente normativa volta ad assicurare la trasparenza della propria attività in conformità al d.lgs. 33/2013 così come modificato ed integrato dal d.lgs. 97/2016.

La Società dispone del Documento di Pianificazione e Gestione della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione e relativi Regolamenti applicativi.

A tal fine pubblica, tra l'altro, sul proprio sito istituzionale, oltre alla documentazione espressamente stabilita dalla legge, anche:

- il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- il codice etico.

2. Nel rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte 5T non deve concludere

contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

3. 5T si impegna a rispettare, nei confronti di RP, gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato;

4. Nel rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte, 5T si impegna ad osservare i contenuti del Patto di Integrità degli Appalti Pubblici, con la clausola di salvaguardia, che il mancato rispetto di tale patto, darà luogo alla risoluzione dell'incarico.

#### **Art. 22 - Oneri fiscali e spese**

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 131 del 26 aprile 1986.



2. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della Convenzione sono poste a carico di 5T.

3. I contrassegni attestanti l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto sono apposti sulla copia cartacea dello stesso, conservata agli atti del Settore Contratti, Persone giuridiche, espropri, usi civici.

#### **Art. 23 - Gestione delle problematiche**

1. Entrambe le Parti si comporteranno diligentemente e coopereranno in modo efficace, efficiente e professionale nella risoluzione di eventuali conflitti, problemi o dispute che dovessero sorgere durante lo svolgimento degli affidamenti nell'ambito della Convenzione, o dopo la cessazione della stessa, relativamente ad un qualsiasi aspetto ad essa inerente.

2. Per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dello svolgimento del singolo affidamento e/o all'interpretazione dello stesso, dovrà essere seguito tale procedimento:

a) all'insorgere di una controversia, non risolta nel normale iter di svolgimento del servizio o del

progetto affidato, il referente della struttura regionale affidante ed il referente per 5T individuato nella relativa offerta, si incontreranno per affrontare e risolvere il problema. Le Parti hanno facoltà di convocare all'incontro tutti gli interlocutori che si dovessero ritenere necessari;

b) qualora i referenti delle Parti non riescano a raggiungere un accordo soddisfacente entro 30 giorni, se non concordato diversamente, la Parte interessata dovrà comunicare per iscritto all'altra il problema, coinvolgendo i sottoscrittori della Convenzione Quadro;

c) i sottoscrittori della Convenzione Quadro di 5T e di RP si dovranno incontrare al fine di identificare una soluzione. Le Parti hanno facoltà di convocare all'incontro tutti gli interlocutori che si dovessero ritenere necessari;

d) se anche questo incontro fosse insufficiente a risolvere la controversia, le Parti potranno ricorrere al Foro competente di cui all'art. 25.

3. Il procedimento declinato al comma 2 si attiva altresì, per quanto applicabile, per affrontare le problematiche eventualmente derivanti da variazioni sugli stanziamenti delle risorse regionali.

**Art. 24 - Modifiche alla presente convenzione**

1. La presente Convenzione può essere integrata e modificata, per espressa volontà delle parti e previo accordo formale delle stesse.

**Art. 25 - Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione Quadro è esclusivamente competente il Foro di Torino.

**Art. 26 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

La presente convenzione quadro, letta, confermata ed accettata, nella sua integrità, dalle parti contraenti che la dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmata digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005.

REGIONE PIEMONTE

IL Direttore della Direzione Opere pubbliche,  
Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e  
Logistica

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005)

5T S.r.l.

Il Direttore

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005)